



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Regolarizzazione dell'omesso versamento del saldo Iva 2024

di Alessandro Bonuzzi

OneDay Master

Regimi iva speciali: modalità particolari di applicazione dell'imposta

Scopri di più

Entro lo **scorso 17.03.2025** doveva essere effettuato il versamento del **saldo Iva 2024** risultante dal modello Iva 2025. La somma dovuta può essere:

- versata anche in forma **rateizzata**, con l'ultima rata del piano di rateizzazione da pagare **entro il 16.12.2025**;
- **differita** al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi applicando una specifica maggiorazione. Segnatamente, il saldo Iva 2024 può essere **differito al 30.06.2025 con la maggiorazione dell'1,60%** oppure al 30.07.2025 con applicazione dell'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

Il mancato versamento del saldo Iva 2024:

- è punito con l'applicazione della sanzione prevista in caso di **omesso versamento** di cui all'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), pari al **25% dell'importo non pagato**, per effetto delle revisioni recate dal D.Lgs. 87/2024 pubblicato in attuazione della Riforma fiscale, applicabili dalle **violazioni commesse dall'1.9.2024**. Tuttavia, per i versamenti effettuati:

1. entro il **14° giorno** dalla scadenza, è prevista una riduzione della sanzione base ridotta della metà (12,50%) in rapporto ai giorni di ritardo, pari allo **0,833% per ogni giorno di ritardo** (12,50%/15);
 2. con un ritardo **non superiore a 90 giorni**, la sanzione è pari alla metà della sanzione base pari quindi al 12,50% dell'imposta non versata;
- può essere regolarizzato tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**, di cui all'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#), potendo così beneficiare della **riduzione delle sanzioni** come risultante dalle modifiche introdotte ad opera del D.Lgs. 87/2024.

A tale ultimo riguardo, va ricordato che la **possibilità di regolarizzare la violazione dell'omesso versamento** mediante l'istituto del ravvedimento operoso viene meno a seguito della notifica



della **comunicazione di irregolarità** (o avviso bonario) da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal caso è possibile al più **beneficiare della riduzione a 1/3 legata all'acquiescenza**.

Ad ogni modo, il **ravvedimento operoso garantisce** i seguenti sconti:

- riduzione a **1/10**, se la regolarizzazione interviene **entro 30 giorni dalla scadenza**, con la conseguenza che la sanzione risulta pari allo 0,0833% per ogni giorno di ritardo **fino al 14° giorno dalla scadenza**, mentre dal 15° al 30° giorno dalla scadenza la **sanzione è pari all'1,25%** (12,50%/10);
- riduzione a **1/9**, se la regolarizzazione interviene **dal 30° giorno al 90° giorno dalla scadenza**, con la conseguenza che la **sanzione risulta pari all'1,3889%** (12,50%/9);
- riduzione a **1/8**, se la regolarizzazione **interviene dal 91° giorno dalla scadenza**, ma entro il termine di **presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione**, con la conseguenza che la **sanzione risulta pari al 3,125%** (25%/8);
- riduzione a **1/7**, se la regolarizzazione interviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione **relativa all'anno della violazione**, con la conseguenza che la sanzione **risulta pari al 3,5714%** (25%/7).

Il ravvedimento operoso si **perfeziona** se unitamente all'imposta e alla **sanzione sono versati gli interessi legali**, con maturazione giorno per giorno.

Con il Decreto 10.12.2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16.12.2024, il Mef ha stabilito che “*la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata al 2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025*”. Pertanto, **dall'1.1.2025 il tasso di interesse legale annuo è passato dal 2,50% al 2%**.